

Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — FIFA/UAMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 GERMANY)

(Causa T-448/08)

(2008/C 313/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: FIFA Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: D. Alexander QC, A. Barav, barrister, R. Buchel e C. Rassmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OHG mbH (Stadtallendorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 1470/2005-1; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WORLD CUP 2006 GERMANY» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 — domanda di registrazione n. 2 047 843.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: 1) violazione degli artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione sostanzialmente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, una disposizione che non è stata richiamata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso né sulla quale si è basata la divisione di annullamento. 2) In subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato nel suo insieme, con l'oc-

chio del consumatore medio, il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e ha erroneamente applicato la norma pertinente relativa all'accertamento del carattere descrittivo dei prodotti e /o servizi per i quali è stata fatta la domanda di registrazione. 3) Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente valutato che il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità era privo del necessario carattere distintivo.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — Stim/Commissione

(Causa T-451/08)

(2008/C 313/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: C. Thomas, solicitor e N. Pourbaix, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, nonché l'art. 4, n. 3, nella parte in cui quest'ultimo fa riferimento all'art. 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), e, in particolare, del suo art. 3 il quale stabilisce che i membri della CISAC⁽¹⁾ operanti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE coordinando i limiti territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca, che si sono vicendevolmente conferiti, così da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente afferma quanto segue: